REGOLAMENTO (CEE) N. 461/93 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 1993

recante modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di ovini

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 363/93 [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 2137/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di ovini e alla qualità tipo comunitaria delle carcasse di ovini fresche o refrigerate, che proroga il regolamento (CEE) n. 338/91 [3], in particolare gli articoli 2, 4, paragrafo 3, 5 e 6 e 7, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2137/92 ha stabilito criteri di classificazione delle carcasse su scala comunitaria, allo scopo di migliorare la trasparenza del mercato nel settore delle carni ovine; che sono necessarie modalità di applicazione per la determinazione dei prezzi di mercato rilevati sulla base dei criteri di classificazione; che occorre disporre che i prezzi di mercato siano rilevati in una fase adeguata del processo di commercializzazione; che è opportuno che tale fase corrisponda al momento in cui gli animali entrano nel macello; che, per garantire una classificazione uniforme delle carcasse di ovini nella Comunità, è necessario precisare le definizioni relative alla conformazione, allo stato di ingrassamento e al colore;

considerando che è opportuno stabilire un sistema di rilevazione dei prezzi in base alla classificazione effettuata nei macelli immediatamente dopo la macellazione; che, a tal fine, è necessario un'identificazione adeguata delle carcasse;

considerando che la classificazione deve essere operata da pesonale sufficientemente qualificato; che l'attendibilità della classificazione deve essere controllata attraverso controlli efficienti, tali da garantirne l'applicazione omogenea;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2137/92 ha previsto che le verifiche sul posto siano effettuate da un gruppo di controllo comunitario, per garantire l'applicazione uniforme della tabella comunitaria di classificazione in tutta la Comunità;

considerando che è necessario stabilire le modalità di applicazione relative alla composizione di tale gruppo e all'attuazione delle verifiche sul posto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prezzo di mercato, da rilevare in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di ovini di cui all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2137/92, si intende il prezzo entrata macello, al netto dell'IVA, pagato al fornitore per l'agnello di origine comunitaria. Tale prezzo è espresso per 100 kg di carcassa nella presentazione di riferimento di cui all'articolo 2 del suddetto regolamento, pesata e classificata al gancio in macello.

2. Il peso da prendere in considerazione è quello della carcassa constatato a caldo, rettificato per tener conto del calo ponderale dovuto al raffreddamento. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i fattori di correzione utilizzati.

3. Qualora la presentazione della carcassa pesata e classificata al gancio differisca dalla presentazione di riferimento, gli Stati membri adeguano il peso della carcassa mediante l'applicazione di fattori di correzione, secondo il disposto dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2137/92. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i fattori di correzione utilizzati. Tuttavia, con riguardo alle categorie A e B di cui all'allegato III del medesimo regolamento, gli Stati membri possono riferire i prezzi per 100 kg all'abituale presentazione delle carcasse di cui trattasi. In tal caso gli Stati membri segnalano alla Commissione le differenze tra la presentazione considerata e la presentazione di riferimento.

Articolo 2

1. Gli Stati membri la cui produzione di carni ovine supera le 200 t/anno trasmettono in via riservata alla Commissione, prima del 15 marzo 1993, l'elenco dei macelli e degli stabilimenti che partecipano alla rilevazione dei prezzi conformemente alla tabella comunitaria (in prosieguo stabilimenti partecipanti), indicando altresì la produzione approssimativa annua di detti stabilimenti partecipanti.

[1] GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.
[2] GU n. L 42 del 19. 2. 1993, pag. 1.
[3] GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 1.

2. Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 comunicano alla Commissione, non oltre ogni giovedì e per la prima volta non oltre l'8 aprile 1993, il prezzo medio in moneta nazionale di ciascuna qualità di agnelli compresa nelle tabelle comunitarie, rilevato presso tutti gli stabilimenti partecipanti nel corso della settimana precedente quella in cui è eseguita la comunicazione stessa, indicando l'importanza relativa di ciascuna qualità. Se tuttavia una qualità rappresenta meno dell'1 % del totale, non è necessario comunicarne il prezzo. Gli Stati membri segnalano altresì alla Commissione il prezzo medio, con riferimento al peso, di tutti gli agnelli classificati in base a ciascuna tabella utilizzata ai fini della comunicazione dei prezzi.

Tuttavia, gli Stati membri sono autorizzati a differenziare in base al peso i prezzi comunicati per ogni classe di conformazione e di stato di ingrassamento indicati nell'allegato. Il termine « qualità » è definito come la combinazione della classe di conformazione e dello stato di ingrassamento.

Articolo 3

Le disposizioni complementari di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2137/92 sono quelle elencate nell'allegato del presente regolamento e riferite alle classi di conformazione e allo stato di ingrassamento. Il colore delle carni, di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 2137/92, è determinato con riguardo al muscolo retto dell'addome, facendo riferimento ad una scala colorimetrica normalizzata.

Articolo 4

1. La classificazione è eseguita al più tardi un'ora dopo la macellazione.

2. Le carcasse e mezzene classificate secondo la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di ovini negli stabilimenti partecipanti, sono contrassegnate, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2137/92, mediante apposizione di un marchio indicante categoria, classe di conformazione e stato di ingrassamento.

La marchiatura avviene mediante stampigliatura con inchiostro indelebile ed atossico, secondo un metodo riconosciuto dalle competenti autorità nazionali.

La designazione delle categorie è la seguente:

— L: carcasse di ovini di età inferiore a dodici mesi (agnello);

— S: carcasse di altri ovini.

3. Gli Stati membri possono autorizzare, in alternativa alla marchiatura, l'apposizione di un'etichetta inviolabile e saldamente fissata.

Articolo 5

1. Gli Stati membri curano che la classificazione venga effettuata da tecnici sufficientemente qualificati. Questi sono scelti dagli stabilimenti mediante concertazione o designando un ente a ciò preposto.

2. La classificazione effettuata negli stabilimenti partecipanti è sottoposta a controlli improvvisi, eseguiti sul posto da un ente designato dallo Stato membro e indipendente dagli stabilimenti partecipanti. I controlli devono aver luogo almeno una volta per trimestre in tutti gli stabilimenti partecipanti che procedono alla classificazione e devono vertere su un minimo di 50 carcasse, scelte a caso.

Tuttavia, se l'ente di controllo coincide con quello responsabile della classificazione o non dipende da un'amministrazione pubblica, i controlli di cui al primo comma devono essere oggetto di una supervisione fisica, alle stesse condizioni, da effettuarsi dalle autorità pubbliche almeno una volta all'anno. Tali autorità sono regolarmente informate dei risultati dei lavori dell'ente di controllo.

Articolo 6

1. Il gruppo di controllo comunitario di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2137/92, in appresso denominato « il gruppo », è incaricato di procedere a verifiche sul posto riguardanti:

a) l'applicazione delle disposizioni relative alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di ovini;

b) la rilevazione dei prezzi di mercato secondo detta tabella.

Articolo 7

Il gruppo è presieduto da uno degli esperti della Commissione. Gli Stati membri designano gli esperti in funzione della loro indipendenza e della loro competenza in materia di classificazione delle carcasse e di rilevazione dei prezzi di mercato.

Gli esperti non devono in nessun caso utilizzare a fini personali o divulgare le informazioni raccolte in occasione dei lavori del gruppo.

Articolo 8

1. Le verifiche sul posto sono effettuate da una delegazione del gruppo composta al massimo di nove membri. A tal fine, la sua composizione è conforme alle seguenti regole:

— almeno due esperti della Commissione, uno dei quali assume la presidenza della delegazione;

— un esperto dello Stato membro interessato;

— un esperto dello Stato membro sul cui territorio è stata effettuata la precedente verifica sul posto;

— un esperto dello Stato membro sul cui territorio verrà effettuata una delle successive verifiche sul posto;

— al massimo tre esperti di altri Stati membri.

2. Per la prima verifica sul posto, la composizione della delegazione è decisa dalla Commissione.

Articolo 9

1. Le verifiche sul posto sono effettuate almeno una volta ogni tre anni in ciascuno Stato membro e possono eventualmente essere seguite da visite supplementari. Per l'esecuzione di queste ultime, la delegazione può avere una composizione ristretta.

Il programma delle verifiche è predisposto dalla Commissione, previa consultazione degli Stati membri. Rappresentanti dello Stato membro visitato possono seguire le verifiche.

2. Ciascuno Stato membro organizza le visite da effettuare sul suo territorio, secondo quanto disposto dalla Commissione. A tale scopo lo Stato membro invia a quest'ultima, trenta giorni prima della visita, il programma particolareggiato delle verifiche sul posto proposte; la Commissione può chiedere che il programma venga modificato.

3. Prima di ogni visita la Commissione comunica agli Stati membri, con il massimo anticipo possibile, ragguagli in merito al programma e al suo svolgimento.

4. Alla fine di ogni visita, i membri della delegazione e i rappresentanti dello Stato membro visitato si riuniscono per valutare i risultati. I membri della delegazione tracciano quindi le conclusioni della visita con riguardo ai punti indicati all'articolo 6.

5. Il presidente della delegazione redige una relazione, in merito alle verifiche effettuate e alle conclusioni di cui al paragrafo 4. La relazione è inviata alla Commissione e a tutti gli Stati membri con la massima sollecitudine e comunque entro i trenta giorni dalla fine della visita.

Articolo 10

Le spese di viaggio e di soggiorno dei membri del gruppo sono a carico della Commissione, secondo le disposizioni sul rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno delle persone estranee alla Commissione, e da questa designate come esperti.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1993.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

1. **Conformazione**

Sviluppo dei profili della carcassa e segnatamente delle sue parti principali (quarto posteriore, schiena, spalla).

Classe di conformazione	Disposizioni complementari
S Superiore	Quarto posteriore : doppia muscolatura, profili eccezionalmente convessi Schiena : eccezionalmente convessa, eccezionalmente larga, eccezionalmente spessa Spalla : eccezionalmente convessa ed eccezionalmente spessa
E Eccellente	Quarto posteriore : molto spesso, profili molto convessi Schiena : molto convessa, molto larga e molto spessa fino all'altezza della spalla Spalla : molto convessa e molto spessa
U Ottima	Quarto posteriore : spesso, profili convessi Schiena : larga e spessa fino all'altezza della spalla Spalla : spessa e convessa
R Buona	Quarto posteriore : profili essenzialmente rettilinei Schiena : spessa, ma di larghezza inferiore all'altezza della spalla Spalla : ben sviluppata, ma meno spessa
O Abbastanza buona	Quarto posteriore : profili tendenti a presentarsi leggermente concavi Schiena : larghezza e spessore scarsi Spalla : tendente a stretta, di spessore scarso
P Mediocre	Quarto posteriore : profili da concavi a molto concavi Schiena : stretta e concava, con ossa apparenti Spalla : stretta, piatta, con ossa apparenti

2. **Stato di ingrassamento**

Grasso presente all'esterno della carcassa e sulle parti interne della stessa.

Classe di ingrassamento	Disposizioni complementari (1)		
1. Molto scarso	Esterno	Assenza o tracce di grasso visibile	
	Interno	Addome	Assenza o tracce di grasso visibile sui rognoni
		Torace	Assenza o tracce di grasso visibile tra le costole
2. Scarso	Esterno	Leggero strato di grasso su parte della carcassa ; può essere meno evidente sugli arti	
	Interno	Addome	Tracce di grasso o leggero strato di grasso che avviluppa parte dei rognoni
		Torace	Muscolo chiaramente visibile tra le costole
3. Medio	Esterno	Sottile strato di grasso su tutta la carcassa o su gran parte di essa. Depositi di grasso un po' più spessi alla base della coda	
	Interno	Addome	Sottile strato di grasso che avviluppa totalmente o parzialmente i rognoni
		Torace	Muscolo ancora visibile tra le costole

Classe di ingrassamento	Disposizioni complementari (1)		
4. Abbondante	Esterno	Spesso strato di grasso su tutta la carcassa o su gran parte di essa; può tuttavia essere più sottile sugli arti e più consistente sulle spalle	
	Interno	Addome	Rognoni avviluppati dal grasso
		Torace	Muscolo tra le costole con eventuali infiltrazioni adipose; eventuali depositi di grasso visibili sulle costole
5. Molto abbondante	Esterno	Copertura di grasso molto spessa Chiazze di grasso occasionalmente visibili	
	Interno	Addome	Rognoni avviluppati da uno spesso strato di grasso
		Torace	Muscolo tra le costole con infiltrazioni adipose; depositi di grasso visibili sulle costole

(1) Le disposizioni complementari relative alla cavità addominale non si applicano ai fini di quanto disposto dall'allegato III del regolamento (CEE) n. 2137/92.